

25550

14



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MERONE

- Presidente - Ud. 22/10/2014

Dott. DOMENICO CHINDEMI

- Consigliere - PU

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO

- Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Rel. Consigliere -

Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9284-2010 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA C/O

ASSONIME PIAZZA

, presso lo studio

dell'avvocato

che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

- **ricorrente** -

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

Oggetto

*TRIBUTI

R.G.N. 9284/2010

Cron. 25550

Rep.

2014

3216

avverso la sentenza n. 78/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
19/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;

udito per il controricorrente l'Avvocato che
ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

R.G.N.

9284/10

La Commissione Tributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – con sentenza n. 78/4/09 depositata il 19 febbraio 2009, ha accolto l'appello proposto dall'Ufficio, avverso la pronuncia resa dalla CTP di Salerno, di accoglimento del ricorso del contribuente sig
avverso avviso di accertamento ICI per l'anno 1998, notificatogli il 29.12.2004, in ragione di modifica della rendita catastale d'immobile di categoria D/7, mai in precedenza al medesimo contribuente notificata.

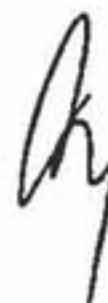
Nell'accoglimento del gravame proposto dall'Agenzia del Territorio, il giudice tributario di secondo grado ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal contribuente in data 27.6.2005 avverso l'attribuzione della nuova rendita catastale, ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, non potendo estendersi l'effetto sospensivo connesso all'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente al Comune di
concernente esclusivamente l'imposta ICI, anche all'impugnativa della rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio di Salerno.

Avverso la sentenza della CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – ricorre per cassazione il contribuente in forza di due motivi.

L'Agenzia del Territorio resiste con controricorso.

Svolgimento del processo

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia in rubrica *“insufficiente motivazione della sentenza ex art. 360, n. 3 c.p.c.”*. Nella pronuncia impugnata, secondo il ricorrente, nella quale è ravvisabile unicamente una subdichiarazione di giudizio statico (contrariamente a quanto richiesto con indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, richiedente che la motivazione si articoli in due subdichiarazioni, aventi rispettivamente



contenuto di giudizio statico e di giudizio dinamico), viene a mancare qualsiasi indicazione sull'esclusività dell'effetto della sospensione dei termini per impugnare soltanto gli atti d'imposizione e non anche l'atto presupposto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "*falsa applicazione di diritto – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – in relazione all'art. 12 del D. Lgs. n. 218 del 1997, all'art. 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e all'art. 74 della legge n. 342/2000*".

Il contribuente assume, in particolare, in proposito, che la dizione legislativa di cui all'art. 74 3° comma della L. n. 342/2000, secondo cui, riguardo agli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita catastale adottati entro il 31 dicembre 1999 e non ancora recepiti in atti impositivi, questi ultimi, una volta emanati nel vigore della citata legge, costituiscono "*a tutti gli effetti*" anche atti di notificazione della predetta rendita, debba essere riferita anche alle ipotesi di sospensione legale del termine d'impugnazione dell'atto accertativo e di quello che su di esso si fonda; con la conseguenza che, ai fini del decorso del termine per proporre il ricorso di cui all'art. 2 comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, la CTR della Campania avrebbe dunque dovuto tenere conto dell'effetto sospensivo connesso alla richiesta di accertamento con adesione, che non poteva non estendersi all'atto presupposto.

3. Preliminarmente va dato atto che, dal tenore della sentenza impugnata, si evince che nel giudizio di secondo grado è intervenuto il Comune di lamentando la sua pretermissione nel primo grado di giudizio quale litisconsorte necessario. La sentenza della CTR, che ha correttamente escluso l'esistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario in forza di considerazioni che verranno di seguito più puntualmente richiamate (v. *infra sub 5*), per quanto non lo abbia espressamente statuito, deve intendersi, sulla base



dell'affermata esclusione della ricorrenza nella fattispecie di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, avere escluso l'ammissibilità dell'intervento in appello del Comune di _____, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 344 c.p.c. (giusta il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile di cui all'art.1 cpv. D. Lgs. n. 546/1992).

Il contraddittorio, a seguito della notifica del ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata alla sola Agenzia del Territorio può ritenersi dunque ritualmente instaurato.

4. Il primo motivo è inammissibile.

La censura del vizio di carenza motivazionale non è conclusa, infatti, dal momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, richiesto a pena d'inammissibilità dall'art. 366 *bis* c.p.c. ancora applicabile, *ratione temporis*, al presente giudizio, avente ad oggetto ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 69/2009 (cfr. Cass. civ. sez. unite 1° ottobre 2007, n. 20603 e, successivamente, tra le molte, Cass. civ. sez. V 18 dicembre 2013, n. 28242; Cass. civ. sez. V 8 marzo 2013, n. 5858) ed è inoltre priva della chiara indicazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio rispetto al quale si denuncia il vizio d'insufficiente motivazione in relazione al disposto dell'art. 360 1° comma n. 5 c.p.c. nel testo applicabile, *ratione temporis*, al presente giudizio.

5. Il secondo motivo è infondato e va rigettato.

Anche a prescindere dalla considerazione che l'istituto dell'accertamento con adesione, il cui ambito oggettivo di applicazione in relazione alla natura dei tributi è delimitato dall'art. 1 comma 2° del D. Lgs. n. 218/1997, con estensione ai tributi locali secondo quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs. n.

446/1997 e dall'art. 50 della L. n. 449/1997, non è riferibile all'atto attributivo o modificativo della rendita catastale, non essendo quest'ultimo di per sé fonte di autonoma obbligazione tributaria, deve rilevarsi che proprio in ragione del richiamato disposto dell'art. 74 3° comma della L. n. 342/2000, per il quale la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI, avvenuta il 29.12.2004, vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, il contribuente avrebbe dovuto autonomamente impugnare nei confronti dell'Agenzia del Territorio l'atto modificativo della rendita nei 60 giorni dalla predetta data per non incorrere nella decadenza dovuta al vano decorso del termine per la proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992. In tal senso depone l'autonomia tra i giudizi d'impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, che dell'avviso di accertamento ai fini ICI costituisce il presupposto, e quello d'impugnazione dell'atto impositivo emanato dall'ente locale, come affermato correttamente dalla decisione impugnata, richiamando in proposito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. V 18 aprile 2007, n. 9203; si vedano anche, più di recente Cass. civ. sez. V 30 aprile 2010, n. 10571 e Cass. civ. sez. VI – V ord. 10 gennaio 2014, n. 421).

Né coglie nel segno l'osservazione del ricorrente secondo cui – ove si seguisse l'opzione interpretativa della sentenza impugnata – si giungerebbe all'assurda conseguenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento con adesione con l'ente impositore, alcuna contestazione potrebbe più indirizzarsi per definitività dell'atto presupposto.

A parte la considerazione che l'avviso di accertamento dell'ente locale potrebbe essere contestato sotto profili di legittimità diversi da quello inerente la congruità del classamento attribuito, la definitività dell'atto presupposto in

questo caso è conseguenza proprio della mancata impugnazione nei termini dell'atto, quale attributivo della rendita catastale, da parte del contribuente, non potendo estendersi l'effetto sospensivo, di cui all'art. 12 2° comma del D. Lgs. n. 546/1992, della richiesta di accertamento con adesione quanto all'avviso di accertamento ICI, all'autonomo giudizio d'impugnazione dell'atto quale attributivo della rendita catastale.

Il ricorso va pertanto rigettato.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'amministrazione controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

[Firma]

Il Presidente

[Firma]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 3 DIC. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona